

Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo

del 3 ottobre 2008 (Stato 1° maggio 2010)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera a e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale¹;

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 1° giugno 2007²;

visto il parere del Consiglio federale del 22 agosto 2007³,

decreta:

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.

² Sono luoghi accessibili al pubblico in particolare:

- a. gli edifici dell'amministrazione pubblica;
- b. gli ospedali e le altre strutture sanitarie;
- c. gli asili, le case per anziani e gli stabilimenti simili;
- d. gli stabilimenti per l'esecuzione delle pene e delle misure;
- e. gli istituti di formazione;
- f. i locali di musei, teatri e cinema;
- g. i centri sportivi;
- h. le imprese del settore alberghiero e della ristorazione (incluse quelle gestite come attività accessoria non agricola ai sensi dell'art. 24b della LF del 22 giu. 1979⁴ sulla pianificazione del territorio) indipendentemente dalle esigenze per l'autorizzazione cantonale;
- i. gli edifici e i veicoli dei trasporti pubblici;
- j. i negozi e i centri commerciali.

³ La presente legge non si applica alle economie domestiche private.

RU 2009 6285

1 RS 101

2 FF 2007 5639

3 FF 2007 5661

4 RS 700

Art. 2 Divieto di fumare

¹ È vietato fumare nei locali di cui all'articolo 1 capoversi 1 e 2.

² Il gerente o il responsabile dell'ordine interno può permettere di fumare in sale apposite e in cui non sono impiegati lavoratori, purché tali locali siano separati, designati come spazi per fumatori e dotati di sufficiente ventilazione (sale fumatori). Nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione possono essere impiegati lavoratori a titolo eccezionale e previo loro esplicito consenso. Tale consenso deve essere espresso nel contratto di lavoro.

³ Il Consiglio federale emana disposizioni speciali sul criterio qualitativo delle sale fumatori e sulle esigenze per la ventilazione. Emana pure disposizioni applicabili ai luoghi di detenzione e agli stabilimenti di soggiorno permanente o prolungato.

Art. 3 Strutture per fumatori

Se ne fanno richiesta, le imprese della ristorazione possono essere autorizzate in quanto locali per fumatori se:

- a. dispongono di una superficie totale accessibile al pubblico non superiore a 80 metri quadrati;
- b. dispongono di una ventilazione adeguata e sono facilmente riconoscibili dall'esterno come locali per fumatori; e
- c. impiegano unicamente persone che nel contratto di lavoro hanno acconsentito ad essere impiegate in un locale per fumatori.

Art. 4 Prescrizioni cantonali

I Cantoni possono emanare prescrizioni più severe a tutela della salute.

Art. 5 Disposizioni penali

¹ È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza:

- a. viola il divieto di fumare di cui all'articolo 2 capoverso 1;
- b. fa passare per sale fumatori locali non conformi alle condizioni dell'articolo 2 capoverso 2;
- c. gestisce un esercizio pubblico per fumatori senza autorizzazione o, in quanto titolare di un'autorizzazione, non designa l'esercizio pubblico per fumatori come tale.

² Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

³ L'applicazione degli articoli 59–62 della legge sul lavoro del 13 marzo 1964⁵ esclude quella delle disposizioni penali di cui al capoverso 1 soltanto se si tratta di punire violazioni relative alla protezione della salute dei lavoratori.

Art. 6 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² I Cantoni eseguono la presente legge.

Art. 7 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° maggio 2010⁶

⁶ DCF del 28 ott. 2009 (RU 2009 6287).

